

SERVIZIO EROGATO



ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO



L'Assegno al Nucleo Familiare è un intervento di sostegno per le famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. Il contributo può essere richiesto entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, da uno dei due genitori - cittadino italiano o comunitario - che abbia con se residenti almeno tre figli minori. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli minori del coniuge nonché i minori ricevuti in adozione o affidamento preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La concessione dell'assegno è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed al reddito familiare che viene parametrato a predeterminati valori dell'ISEE.

A CHI È RIVOLTO



Nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli minori di diciotto anni ed in determinate condizioni di reddito.

- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
- Nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
- Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l'assegno

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE



- **La dichiarazione sostitutiva unica**
- **Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);**
- **Fotocopia di carta di identità e codice fiscale**

TERMINI DI PRESENTAZIONE



Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

DOVE PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE



La domanda deve essere presentata ai Caf convenzionati con il Comune di Napoli.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI



Ufficio Assegni Sociali - Via Salvatore Tommasi,19 - 80135 Napoli

Telefono: Centrale Operativa Sociale **attiva tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24**, telefono **081/5627027** (la chiamata è soggetta a tariffa telefonica urbana).

LINK



<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/351>